



*Coordinamento "Ministeri e Presidenza del Consiglio dei ministri"*

Prot. n.057/2024

Roma, 04 marzo 2024

Al Direttore Generale Personale,  
Organizzazione e Bilancio  
**dott. Giuseppe Celotto**  
Ministero della Salute  
[dgpob@postacert.sanita.it](mailto:dgpob@postacert.sanita.it)

*All'Ufficio legislativo*  
Ministero della Salute  
[segr.legislativo@sanita.it](mailto:segr.legislativo@sanita.it)

E p. c.

All'Ufficio Relazioni Sindacali –  
**dott. A. Zamparese**  
Ministero della Salute  
[a.zamparese@sanita.it](mailto:a.zamparese@sanita.it)  
[relazionisindacali@sanita.it](mailto:relazionisindacali@sanita.it)

***A Tutti i Dirigenti Sanitari del  
Ministero della Salute – Loro Sedi -***

**Oggetto:** Applicazione CCNL Funzioni Centrali Triennio 2016-2018, sottoscritto in data 9 marzo 2020. Osservazioni su circolare 0007873-29/02/2024-DGPOB-MDS-P, avente per oggetto “Artt. 70, 71, 72, CCNL Area Funzioni Centrali 2016-2018 – Indicazioni generali”.

In relazione all'allegata circolare relativa alle ennesime “*indicazioni generali*” per l'applicazione degli istituti di cui agli artt. 70, 71, 72 del CCNL Area Funzioni centrali triennio 2016-2018, la scrivente Organizzazione Sindacale ritiene di dover osservare quanto segue.

**SEDE NAZIONALE**

Via Pasquale Revoltella, 115-117– 00152 Roma (RM); cell.: +39 373 800 4319  
[www.dirpubblica.it](http://www.dirpubblica.it) – [sede@dirpubblica.it](mailto:sede@dirpubblica.it) – [dirpubblica@pec.it](mailto:dirpubblica@pec.it)  
C.F.: 97017710589 – Partita I.V.A.: 04919551004

### **Istituti a carattere economico e normativo**

Preliminarmente si richiama l'attenzione sull'art. 2 "*Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione*" del già menzionato CCNL, ed in particolare al contenuto del comma 3 "*Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2*".

Ne deriva che anche gli istituti disciplinati, in particolare dagli artt. 70, 71, 72, sono da intendersi "attivi" ed "applicati" a far data dal 9 aprile 2020.

Sorprende, pertanto, che, dopo quasi 4 anni, si diano ancora "*indicazioni generali*".

Riteniamo che l'Amministrazione sia, ad esempio, al corrente (e come si può evincere dal sistema di rilevazione delle presenze) che la "*pronta disponibilità*" sia da tempo già espletata (inserita ed approvata, nel sistema GEPE) e di come siano numerosi, i Dirigenti sanitari che svolgono "*lavoro eccedente l'orario di servizio*", così come disciplinato dall'art.56 del CCNL.

Del resto, diversamente non potrebbe essere: anche facendo ricorso a tali istituti, si è potuto affrontare l'emergenza sanitaria che ci siamo lasciati alle spalle.

### **Orario di lavoro- lavoro straordinario**

Nella circolare allegata, è costante il richiamo alle 38 ore lavorative. A tal proposito, si rimanda al contenuto del comma 4 dell'art. 56 "*Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto dal comma 2, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività diverse da quelle di erogazione dei servizi, quali l'aggiornamento professionale secondo la normativa vigente, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata*".

Il tempo da dedicare alla formazione non deve essere "confuso" con l'orario di lavoro, sarebbe una grave violazione della norma contrattuale oltre allo svilimento dell'importanza dell'aggiornamento professionale. La circolare trasmessa, fa riferimento ad un orario complessivo di 38 ore, senza tener conto che tale monte ore settimanali è composto da 34 ore più 4 ore destinate alla formazione e non alla normale prestazione lavorativa.

Nella circolare, inoltre, emerge, una "contraddizione": da un lato, si asserisce che l'orario di lavoro è di 38 ore settimanali e che "*...le ore del giorno di riposo dovranno essere recuperate distribuendole nell'arco della settimana (es: se il dirigente sanitario, reperibile di domenica, chiede di assentarsi il lunedì, nel corso dei 4 giorni rimanenti dovrà prolungare l'orario al fine di*

---

**DIRPUBBLICA– Federazione del Pubblico Impiego – Coordinamento "Ministeri e Presidenza del Consiglio dei ministri" - Via Pasquale Revoltella, 115-117– 00152 Roma (RM) -**

-----  
Recapiti del Responsabile Nazionale del Coordinamento, dott. Federico Macaddino  
indirizzo e-mail: [federico.macaddino@gmail.com](mailto:federico.macaddino@gmail.com); [coordinamento.ministeri@dirpubblica.it](mailto:coordinamento.ministeri@dirpubblica.it) -  
cell.: +39 347 842 614

completare le 38 ore settimanali); dall'altro, si afferma che "...le prestazioni eccedenti l'orario di lavoro di cui all'art. 56 CCNL che siano funzionali agli obiettivi assegnati sono compensate nell'ambito della retribuzione di risultato e non possono essere considerate lavoro straordinario.", come a voler significare la possibilità di un'estensione (non meglio quantificata) oltre le 34 (e non 38!!!) ore settimanali.

A tal proposito, si rinvia al Decreto Legislativo 66/2003 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE" (e s.m.i.), che, nel disciplinare l'organizzazione dell'orario di lavoro, prevede, esclusivamente, due tipologie di lavoro: l'orario di lavoro "ordinario" (qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle sue attività o delle sue funzioni) e il "lavoro straordinario", (il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro). Quest'ultimo, a sua volta, viene così descritto (art. 5),

*1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.*

*2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.*

*3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.*

*4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:*

*a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;*

*b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione.*

Per il lavoro straordinario prestato, il lavoratore, previo accordo, potrà chiedere il riposo compensativo o la prevista retribuzione.

La *ratio* della su indicata norma è quella di consentire un effettivo rispetto dei vincoli normativi in tema di orario di lavoro (stabiliti dai CCNL), di tutelare la sicurezza e la salute psicofisica del lavoratore oltre che soddisfare l'esigenza di contenimento della spesa pubblica.

---

**DIRPUBBLICA** – *Federazione del Pubblico Impiego – Coordinamento "Ministeri e Presidenza del Consiglio dei ministri" - Via Pasquale Revoltella, 115-117– 00152 Roma (RM) -*

-----  
Recapiti del Responsabile Nazionale del Coordinamento, dott. Federico Macaddino  
indirizzo e-mail: [federico.macaddino@gmail.com](mailto:federico.macaddino@gmail.com); [coordinamento.ministeri@dirpubblica.it](mailto:coordinamento.ministeri@dirpubblica.it) -  
cell.: +39 347 842 614

Ne deriva che:

- l'Amministrazione non può quindi individuare una sorta di "terza fattispecie di lavoro", ossia quello derivante da "...prestazioni eccedenti l'orario di lavoro di cui all'art. 56 CCNL che siano funzionali agli obiettivi assegnati...", prolungando di fatto, e senza alcun limite, l'orario di lavoro (statuito dal comma 2 dell'art. 6 del CCNL, in osservanza dell'art. 4 del D.Lgs 66/2003 e smi).

- per i Dirigenti Sanitari, tutte le prestazioni rese oltre le 34 (e non 38!!!) ore, quando necessarie (casi eccezionali, cause di forza maggiore, ecc) e autorizzate (anche *ex post*, nei casi previsti) vanno, obbligatoriamente, inquadrate come lavoro straordinario, indipendentemente se le tali attività siano svolte in giornate feriali (oltre le 34+4 ore) o in giornate festive e/o di riposo settimanale.

### **Turnazione**

Nella circolare richiamata in oggetto, in riferimento alla turnazione, si afferma che "*Trattasi, dunque, di situazioni con ambito di applicazione limitato a quegli uffici per i quali, la prestazione lavorativa dei dirigenti sia richiesta come necessaria durante tutto il predetto orario di servizio, anche in giornata festiva o feriale non lavorativa*".

Si ritiene che tale asserzione sia, concettualmente, errata.

È la prestazione dell'ufficio ad essere "*richiesta come necessaria*" non quella del dirigente. Ne consegue che, ove l'Amministrazione individuasse la necessità di prevedere, per determinati uffici, l'articolazione del lavoro su turnazioni, "*anche in giornata festiva o feriale non lavorativa*", tale tipologia di prestazione, investirebbe inevitabilmente le figure del comparto (personale tecnico e amministrativo) con la necessità di dover procedere, specie per gli uffici periferici, ad una rimodulazione dei Contratti individuali di lavoro agile del personale tecnico e amministrativo (art. 5 "Regolamento contenete indicazioni in materia di lavoro agile", adottato con DD 12 ottobre 2022 così come modificato e integrato dal DD 20 dicembre 2023).

Quanto sopra, ove, chiaramente, le piante organiche del personale dirigenziale e delle aree, consentano l'effettivo ricorso al sistema della turnazione.

Appare, infatti, doveroso rammentare che, l'eventuale modifica dell'orario lavorativo del personale Dirigenziale, con turni che si estendono su 6 (o più giorni) determinerebbe una

---

**DIRPUBBLICA – Federazione del Pubblico Impiego – Coordinamento "Ministeri e Presidenza del Consiglio dei ministri" - Via Pasquale Revoltella, 115-117– 00152 Roma (RM) -**

-----  
Recapiti del Responsabile Nazionale del Coordinamento, dott. Federico Macaddino  
indirizzo e-mail: [federico.macaddino@gmail.com](mailto:federico.macaddino@gmail.com); [coordinamento.ministeri@dirpubblica.it](mailto:coordinamento.ministeri@dirpubblica.it) -  
cell.: +39 347 842 614

proporzionale riduzione dell'orario di lavoro giornaliero (le 34+4 ore andrebbero spalmate su più giorni) ed un incremento del numero delle giornate di ferie per i dipendenti coinvolti.

Per tutto quanto sopra, a parere della scrivente Organizzazione Sindacale, l'Amministrazione, ancora una volta, sembra voler “normare” gli “oneri” in capo ai Dirigenti sanitari, senza curarsi degli “onori”: risulta infatti, che ad oggi, a fronte di servizi espletati (pronta disponibilità, lavoro eccedente le 38 ore) non sia mai stato erogato alcun compenso, previsto e dovuto, ai Dirigenti sanitari interessati.

Si ritiene, pertanto che, l'Amministrazione, più che continuare a fornire *indicazioni generali* sui nuovi istituti contrattuali, in via prioritaria, dovrebbe adoperarsi per:

1. caratterizzare “*le funzioni, le cui attività necessitano di un'erogazione del servizio con continuità di almeno 12 ore*”,
2. definire quali siano “*le essenziali ed indifferibili necessità di servizio per i quali sia necessario assicurare la continuità dei servizi nei giorni festivi e/o nelle ore notturne*”,
3. individuare gli uffici che erogano i servizi di cui ai punti precedenti,
4. stabilire gli orari di apertura e chiusura degli uffici, anche al fine di rendere l'erogazione dei servizi, equilibrata ed omogenea, sia a livello centrale che periferico, anche alla luce dei dati (fabbisogni rilevati) che i Centri di Responsabilità avrebbero dovuto trasmettere (**entro il 31 ottobre 2020!!!**), in riscontro alla nota 31382-28/09/2020, “*Nuovo CCNL Area funzioni centrali, sottoscritto in data 9 marzo 2020. Prime indicazioni operative.*”

Solo dopo aver definito quanto sopra, potranno, eventualmente, essere fornire ulteriori indicazioni (questa volta, dettagliate e non più *generali*) sui “*nuovi*” istituti richiamati nella circolare.

In caso contrario si correrà il rischio di lasciare, alle singole realtà e ai singoli direttori degli Uffici (sia centrali che periferici), la “personale” (e, auspichiamo, non arbitraria) interpretazione/applicazione degli istituti e dell'articolazione dell'orario di lavoro, creando anche una difformità nell'erogazione dei servizi resi.

Per tutto quanto sopra, si invita l'Amministrazione, preliminarmente, all'emanazioni di ulteriori e ridondanti “*indicazioni generali*”, all'individuazione di quanto riportato nel precedente elenco, anche in osservanza del principio di parità di trattamento contrattuale richiamato dal comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..

---

**DIRPUBBLICA** – *Federazione del Pubblico Impiego – Coordinamento “Ministeri e Presidenza del Consiglio dei ministri” - Via Pasquale Revoltella, 115-117– 00152 Roma (RM) -*

-----  
Recapiti del Responsabile Nazionale del Coordinamento, dott. Federico Macaddino  
indirizzo e-mail: [federico.macaddino@gmail.com](mailto:federico.macaddino@gmail.com); [coordinamento.ministeri@dirpubblica.it](mailto:coordinamento.ministeri@dirpubblica.it) -  
cell.: +39 347 842 614

In ultimo e con ogni cortese urgenza, si chiede di definire e comunicare le tempistiche relative alla corresponsione dei compensi spettanti ai Dirigenti Sanitari che, a far data dal 9 aprile 2020, hanno espletato il servizio di pronta disponibilità e lavoro straordinario.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE NAZIONALE  
DEL COORDINAMENTO  
*Federico Macaddino*



---

**DIRPUBBLICA – Federazione del Pubblico Impiego – Coordinamento “Ministeri e Presidenza del Consiglio dei ministri” - Via Pasquale Revoltella, 115-117– 00152 Roma (RM) -**

-----  
Recapiti del Responsabile Nazionale del Coordinamento, dott. Federico Macaddino  
indirizzo e-mail: [federico.macaddino@gmail.com](mailto:federico.macaddino@gmail.com); [coordinamento.ministeri@dirpubblica.it](mailto:coordinamento.ministeri@dirpubblica.it) -  
cell.: +39 347 842 614